



Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVIII legislatura

RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

MAGGIO 2019



INDICE

NOTA INTRODUTTIVA	5
PARTE PRIMA.....	6
PRIMA SEZIONE - RELAZIONI ANNUNCiate	6
Seconda Sezione - Nuove relazioni.....	13
PARTE SECONDA– TABELLE	15
Prima Sezione - Relazioni annunciate	15
Seconda Sezione - Nuove relazioni	26

Nota introduttiva

Con la presente pubblicazione, l'*Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi* dà conto delle relazioni annunciate nel mese di maggio, delle nuove relazioni previste da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo, nonché delle modifiche concernenti abrogazioni di disposizioni o integrazioni di obblighi di relazione vigenti.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, gli adempimenti previsti sono censiti al momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

PARTE PRIMA

Prima Sezione - Relazioni annunciate

Tra le relazioni annunciate nel periodo di riferimento si segnala il seguente documento.

Doc. CCL, n. 1 - PRIMA RELAZIONE - Relazione sull'applicazione della legge recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, aggiornata al 30 aprile 2019

La relazione è stata presentata dal Ministro della salute il 10 maggio 2019 e annunciata nella seduta n. 114 del 28 maggio 2019

L'adempimento previsto. L'articolo 8, comma 1, della legge 22 dicembre 2017, n. 2019, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2018, n. 12), recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (DAT), stabilisce che il Ministro della salute trasmetta annualmente entro il 30 aprile alle Camere¹ una relazione sull'applicazione della legge medesima. Al riguardo le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio di ciascun anno sulla base dei questionari predisposti dal Ministero della salute.

Il contenuto della relazione. La relazione in argomento costituisce il primo adempimento della previsione normativa citata e discende dal combinato disposto della disciplina sostanziale istitutiva delle DAT, di cui alla citata legge n. 219 del 2017, e della legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) che ha previsto l'istituzione, e la relativa copertura finanziaria, della banca dati dedicata alla registrazione delle DAT. Per esse si intende l'espressione anticipata di volontà in materia di trattamenti sanitari in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, ivi incluso il consenso o il rifiuto di accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche.

¹ L'obbligo è decorso dall'anno successivo a quello in corso alla data dell'entrata in vigore della legge in argomento, ossia dal 2019.

La legge n. 219 del 2017, in particolare, concerne più in generale la tematica del consenso informato ai trattamenti sanitari, con particolare riferimento alle relative modalità di acquisizione e conservazione, ai requisiti soggettivi e oggettivi, al ruolo del medico, sia nella relazione medico-paziente, sia con riferimento all'esenzione della responsabilità civile e penale. La disciplina *de qua* riguarda inoltre le modalità di somministrazione della terapia del dolore, nella prospettiva di vietare il ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati e nel rispetto delle dignità nella fase finale della vita.

Quanto alle disposizioni anticipate di trattamento, l'articolo 4, al comma 1 prevede altresì la possibilità di nominare un cosiddetto "fiduciario", che rappresenti il disponente nella relazione con il medico e con le strutture sanitarie, in mancanza del quale il giudice tutelare può nominare un amministratore di sostegno.

Ai sensi del successivo comma 6 si stabilisce che le DAT siano redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio di stato civile del comune di residenza, che provvede all'annotazione, in apposito registro ove istituito, ovvero presso le strutture sanitarie presenti nelle regioni che adottano modalità telematiche nella gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico.

La relazione dà preliminarmente conto della circolare n. 1 dell'8 febbraio 2018, adottata dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero della salute, concernente gli aspetti operativi per la presentazione delle DAT presso l'ufficio di stato civile del comune di residenza nonché la relativa annotazione in ordine cronologico sull'esistente registro dello stato civile.

In secondo luogo riferisce a proposito del gruppo di lavoro² istituito presso il Ministero della salute con il compito di definire i contenuti informativi della banca dati delle DAT di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018, ivi incluso i soggetti che

² Tale gruppo di lavoro era composto inizialmente da rappresentanti del Ministero della salute, da due rappresentanti designati dal Coordinamento Commissione salute, nonché da un componente del Ministero dell'Interno e dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. Il gruppo di lavoro suddetto è stato quindi integrato con la partecipazione di un rappresentante della Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri - stante la legittimazione ad accedere alla banca da parte del medico curante, di un componente in rappresentanza del Consiglio Nazionale del Notariato - in quanto è previsto che le dichiarazioni possono essere redatte anche per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (articolo 4, comma 6), oltre a prevedersi la possibilità di tenere conto di quelle depositate presso un notaio prima dell'entrata in vigore della legge (art. 6) - e di un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, attese le funzioni esercitate dagli Uffici consolari chiamati ad assolvere nei confronti dei cittadini italiani che si trovano all'estero in via permanente o provvisoria talune funzioni notarili.

concorrono alla sua alimentazione, le modalità di registrazione e di messa a disposizione delle DAT, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti della persona, le modalità e i livelli diversificati di accesso alla medesima banca dati.

Nel corso dei lavori del citato gruppo di lavoro sono emersi dei dubbi interpretativi sulla corretta applicazione della norma, tali da investire la competenza consultiva del Consiglio di Stato, il quale si è espresso con il parere, reso in sede di Commissione speciale, n. 1991 del 31 luglio 2018.

In particolare, il Consiglio di Stato, nel sottolineare la complessità del quadro normativo di riferimento, caratterizzato peraltro dalla circostanza di una non univocità di talune espressioni impiegate dal legislatore, ha offerto taluni elementi volti a dare effettiva attuazione ai precetti legislativi, riguardanti in particolare: la strutturazione della banca dati (la quale, a fini di piena conoscibilità a livello nazionale, deve contenere copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario); la platea di soggetti a cui è rivolta (essendo aperta a tutti coloro che non sono iscritti al Servizio sanitario nazionale); l'assenza di particolari vincoli di contenuto alle DAT (ferma restando la possibilità di mettere a disposizione un modulo-tipo per facilitare il cittadino a rendere le DAT), nonché la legittimazione ad accedere alla banca dati (riconosciuta in capo al medico curante e al fiduciario finché è in carica).

Alla luce dei chiarimenti offerti dal Consiglio di Stato, nonché degli ulteriori profili applicativi emersi nel corso dei lavori del gruppo di lavoro menzionato, è stato quindi adottato - prosegue la relazione - uno schema di decreto ministeriale attuativo delle disposizioni legislative menzionate, volto in particolare a disciplinare:

- le modalità di registrazione delle Disposizioni anticipate di trattamento nella banca dati nazionale istituita presso il Ministero della salute, ivi inclusa la raccolta di copia e l'eventuale tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca;
- il funzionamento e i contenuti informativi della banca dati medesima;
- le modalità di accesso alla stessa da parte dei soggetti legittimati, quali il medico che ha in cura il paziente, allorché per questi sussista una situazione di incapacità di

autodeterminarsi, e il fiduciario, fin quando conservi l'incarico (emandando ad un disciplinare tecnico gli ulteriori aspetti applicativi di dettaglio);

- i soggetti deputati ad alimentare la banca dati medesima, tra i quali gli uffici di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti, o loro delegati, nonché le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, i notai e i responsabili delle Unità organizzative competenti nelle regioni che abbiano adottato modalità telematiche di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, e che abbiano, con proprio atto, disciplinato la raccolta di copia delle DAT ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della citata legge n. 219 del 2017;
- le modalità tecniche di acquisizione on line o via PEC delle DAT raccolte dai citati soggetti abilitati;
- la successione delle dichiarazioni da parte di uno stesso disponente, sia in termini di sostituzione delle precedenti sia quale modifica o integrazione delle dichiarazioni rese in precedenza;
- il regime transitorio concernente le dichiarazioni espresse antecedentemente alla realizzazione della banca dati nazionale.

Oltre all'adeguamento alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”, lo schema decreto ministeriale dovrà essere adottato mediante la procedura prevista per gli atti di natura regolamentare, di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, con il conseguente obbligo di acquisire anche il preventivo parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi in merito allo schema di provvedimento.

Da ultimo nella relazione si rappresenta che, in base ai dati forniti dal Ministero dell'interno, sono pari a 62.030 le DAT consegnate agli uffici dello stato civile dei comuni alla data del 31 marzo 2018.

Doc. CCXLVIII, n. 1 - PRIMA RELAZIONE - Relazione sullo stato e la sicurezza delle attività minerarie in mare nel settore degli idrocarburi, riferita agli anni 2016 e 2017.

La relazione è stata trasmessa dal Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare, presso il Ministero dello sviluppo economico, il 6 maggio 2019 e annunciata nella seduta n. 113 del 15 maggio 2019.

L'adempimento previsto. L'articolo 8, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, prevede che il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare³ (istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo citato e insediatosi il 9 maggio 2017) presenti al Parlamento e alla Commissione europea una relazione sull'attività svolta in materia di regolamentazione e vigilanza sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, di cui alla direttiva 2013/30/UE recepita nel nostro ordinamento con il citato decreto legislativo. Tale direttiva, invero, ha fissato gli *standard minimi* di sicurezza per la prospezione, la ricerca e la produzione di idrocarburi in mare, con l'obiettivo di ridurre le probabilità di accadimento di incidenti gravi, di limitarne le conseguenze e di aumentare nel contempo la protezione dell'ambiente marino.

Il Comitato in argomento provvede altresì allo scambio periodico di conoscenze, informazioni ed esperienze con le altre autorità competenti degli Stati membri, tra l'altro

³ Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, il Comitato è composto da un esperto che ne assume la presidenza, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, per una durata di 3 anni, dal Direttore dell' Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG) del Ministero dello sviluppo economico, dal Direttore della Direzione generale protezione natura e mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera, dal Sottocapo di Stato maggiore della Marina militare. L'esperto è scelto nell'ambito di professionalità provenienti dal settore privato o pubblico, compresi università, istituti scientifici e di ricerca, con comprovata esperienza in materia di sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, attestata in base a specifici titoli ed esperienze professionali, e in posizione di indipendenza dalle funzioni relative allo sviluppo economico delle risorse naturali in mare. Il Comitato ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico. Le articolazioni sul territorio del Comitato sono costituite da:
a) il Direttore della Sezione UNMIG competente per territorio che assicura il supporto ai lavori;
b) il Direttore regionale dei Vigili del fuoco o un suo rappresentante;
c) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nominato dal Ministero, che si avvale del Direttore del servizio emergenze ambientali in mare (SEAM) dell'ISPRA;
d) il Comandante della Capitaneria di porto competente per territorio o un Ufficiale superiore suo rappresentante;
e) un Ufficiale Ammiraglio/Superiore designato dallo Stato maggiore della Marina militare.

attraverso l'apposito gruppo di lavoro *European Union Offshore Oil and Gas Authoritues Group* (EUOAG).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2016 sono state stabilite le modalità di funzionamento del Comitato, nonché le procedure amministrative per gli adempimenti connessi alle relative funzioni e alla nomina del Presidente. Ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico e si avvale delle risorse della Direzione generale sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (DGS-UNMIG) e del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera.

Il contenuto della relazione. La relazione si incentra in primo luogo sulla disamina dello stato e della sicurezza delle attività minerarie in mare nel settore degli idrocarburi (upstream) con particolare riferimento agli impianti *off-shore* fissi e mobili, al numero e alla tipologia di ispezioni, nonché agli incidenti nelle operazioni in mare, sia per l'anno 2016 (successivo all'istituzione del Comitato *de quo* ai sensi del citato decreto legislativo n. 145 del 2015 ma precedente all'effettiva messa in esercizio del Comitato medesimo intervenuta nel 2017), sia per l'anno 2017.

La relazione passa quindi ad illustrare le novità intervenute nel panorama normativo, con particolare riferimento al Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002, nonché alle disposizioni di attuazione di direttive europee in materia pianificazione dello spazio marittimo (decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, di attuazione della direttiva 2014/89/UE), di valutazione di impatto ambientale dei progetti relativi alle attività upstream (decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/52/UE) e di emissione nell'atmosfera di inquinanti originari da impianti di combustione medi (decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione delle direttive (UE) 2015/2193).

Si dà quindi conto dell'attività del Comitato svolta in collaborazione con la Commissione europea nell'ambito del processo di revisione della citata direttiva 2013/30/UE in materia di sicurezza nelle operazioni marittime, subordinato alla verifica della relativa applicazione da

parte degli Stati membri, nonché in sede di EUOAG ai fini dello scambio di esperienze e competenze su tutte le questioni relative alla prevenzione di incidenti rilevanti e alla relativa risposta in ordine alle operazioni di petrolio e gas off-shore.

In questo quadro dalla relazione emerge l'esigenza di pervenire ad una possibile revisione della direttiva 2013/30/UE volta a comprendere anche le competenze in materia di security delle piattaforme off-shore, essendo contemplati al momento unicamente gli aspetti riguardanti la *safety*, processo all'esito del quale ascrivere al Comitato *de quo* anche la competenza specifica in materia di *security*. Ivi si sottolinea invero come, in pendenza della definizione degli orientamenti in sede europea, si potrebbe profilare la possibilità di avviare *medio tempore* una consultazione interministeriale con i Ministeri dell'interno, degli esteri e della cooperazione internazionale e della difesa, nonché con AISI e AISE, con particolare riguardo agli aspetti di stretta connessione tra le tematiche di *safety* e di *security*.

La relazione dà infine conto della Strategia d'azione e le priorità programmatiche annuali (approvata nel corso della seduta del Comitato del 27 luglio 2017), concernenti in particolare gli adempimenti relativi alla presentazione della Relazione grandi rischi (RGR) per gli impianti esistenti, la trattazione prioritaria degli impianti di produzione di olio per il loro maggiore impatto ambientale in caso di sversamenti, nonché i criteri e le modalità di effettuazione delle attività di ispezione da parte del Comitato centrale e periferico verso gli impianti di produzione a olio e a gas.

Seconda Sezione - Nuove relazioni

Tra le disposizioni legislative istitutive di nuovi obblighi di relazione, si segnala l'articolo 21 del decreto-legge 22 marzo 2019, n. 22, recante "Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41⁴.

In particolare il Capo III del decreto citato prevede - agli articoli da 20 a 23 - la prosecuzione della possibilità di ricorrere alla concessione di garanzie dello Stato per operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS), così come già disciplinato dal Capo II del decreto-legge n. 18 del 2016, recante "Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio", convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, al quale tuttavia sono apportate alcune modifiche dal decreto in oggetto.

In base a tale meccanismo, possono accedere alla garanzia dello Stato solo le cartolarizzazioni cosiddette senior, in quanto sopportano per ultime eventuali perdite derivanti da recuperi sui crediti inferiori alle attese. La concessione della garanzia statale può essere accordata a fronte del pagamento di una commissione periodica, computata in misura percentuale annua sull'ammontare garantito e sulla base di criteri di mercato al fine di non integrare la fattispecie di aiuti di Stato.

Il prezzo della garanzia è configurato in misura crescente nel tempo, nella duplice prospettiva di fare fronte ai più elevati rischi connessi a una maggiore durata dei titoli, da un lato, e della natura incentivante di tale meccanismo al fine di un più veloce recupero dei crediti, dall'altro.

⁴ Testo del decreto-legge coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2019, n. 120.

Alcune modifiche rispetto alla disciplina del 2016 riguardano, in particolare, la durata dello schema di garanzia, il computo del prezzo di trasferimento dei crediti in sofferenza, la tipologia del *rating* minimo, la tempistica della remunerazione dei titoli cartolarizzati diversi da quelli *senior* e il corrispettivo della garanzia statale.

In questo quadro, per quanto invece di interesse in materia di obblighi di relazione, tra le modifiche approvate nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, si segnala l'articolo 21, comma 1-*bis*, che ha introdotto il comma 1-*bis* all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 18 de 2016, il quale stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze sia tenuto a redigere entro il 30 giugno di ogni anno e a trasmettere alle Camere una **relazione contenente i dati relativi all'andamento delle operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (GACS) assistite dalla garanzia dello Stato e gli obiettivi di performance collegati**, tra cui:

- a) cedente, cessionaria-società veicolo (SPV), prestatore di servizi (*servicer*);
- b) valore al lordo delle rettifiche di valore (*gross book value*) dei crediti oggetto di cessione, valore netto di cessione, valore nominale dei Titoli emessi;
- c) valore nominale dei Titoli *senior* emessi assistiti da garanzia pubblica;
- d) valore nominale dei Titoli *senior* assistiti da garanzia pubblica residui al 31 dicembre.

PARTE SECONDA – TABELLE

Prima Sezione - Relazioni annunciate

A. RELAZIONI GOVERNATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI DIPARTIMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. ° ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Atto n. 243</u>	D. Lgs. 66/1999 art. 12 co. 1 ⁵	Relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) relativa all'incidente aereo occorso all'aeromobile Piper PA-28-161, marche di identificazione F_GHLY, a Chies d'Alpago (BL), in data 18 giugno 2013	19/04/2019 14/05/2019 n. 112 ⁶	8 ^a	Eventuale

⁵ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salvo l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine.

⁶ Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.

DOC. ° ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. CCXIV, n. 2</u>	L. 180/2011 art. 7 co. 3 ⁷	Attuazione delle disposizioni materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese <i>(anno 2018)</i>	30/04/2019 14/05/2019 n. 112 ⁸	1 ^a 10 ^a	Annuale 31 marzo

⁷ La legge è finalizzata a definire lo statuto giuridico delle micro, piccole e medie imprese (di seguito indicate con l'acronimo MPMI), recependo a tal fine le indicazioni rivolte agli Stati membri dall'Unione europea con lo Small Business Act (ovvero la Carta europea dei diritti per le MPMI) della Commissione COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, attuato con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2010.

Tra le finalità del provvedimento vi sono il sostegno per l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne, la valorizzazione del potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle MPMI e, infine, l'adeguamento dell'intervento pubblico alle esigenze delle MPMI. Tra i principi che concorrono a definire lo statuto sono elencati, tra gli altri, la libertà di iniziativa economica e concorrenza, la semplificazione burocratica, la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, il diritto di queste ultime all'accesso al credito informato, corretto e non vessatorio e, infine, misure di semplificazione amministrativa.

Limitando l'esame del provvedimento alle disposizioni che prevedono obblighi di relazioni alle Camere, si segnala l'articolo 7, comma 3, ove si prevede che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri predisponga, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, valuti il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati, e la trasmetta al Parlamento.

⁸ Presentata dal Ministro per la pubblica amministrazione.

DOC. ° ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. LXVII,</u> <u>n. 2</u>	L. 185/1990 art. 5 co. 1 ⁹	Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (<i>anno 2018</i>)	08/05/2019 14/05/2019 n. 112 ¹⁰	1 ^a 3 ^a 4 ^a 6 ^a 10 ^a	Annuale 31 marzo
<u>Doc. XCIV,</u> <u>n. 3</u>	L. 47/2015 art. 15 co. 1 ¹¹	Relazione sull'applicazione delle misure cautelari personali e sui provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione (<i>anno 2018</i>)	30/04/2019 14/05/2019 n. 112	2 ^a	Annuale 31 gennaio

⁹ L'articolo 1, comma 1, lett. f), n. 1 del d.lgs. 22 giugno 2012, n. 105, ha sostituito l'articolo 5, comma 1, della legge n. 185 del 1990, integrando il contenuto della relazione. Ai sensi della nuova disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione. Il comma 2 del medesimo articolo 5 stabilisce altresì che i Ministri degli affari esteri, dell'interno della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attività di cui alla legge stessa al Presidente del Consiglio dei ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1. L'articolo 27, comma 4, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, lett. e), del citato d.lgs. n. 105 del 2012, prevede che tale relazione contenga anche un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano concernente le operazioni disciplinate dalla presente legge. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce al Ministero degli affari esteri i dati derivanti dalla sua attività di raccolta delle comunicazioni di cui al comma 1. Infine, l'articolo 4, comma 3, della legge n. 222 del 1992 prevede che, con la relazione in oggetto il Presidente del Consiglio riferisca anche sull'attività svolta dal Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD). Il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 2015, n. 104, recante "Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, a norma dell'articolo 537-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66" (Codice dell'ordinamento militare), all'articolo 7, comma 1, dispone che nell'ambito della relazione ex articolo 5 della legge n. 185 del 1990, ovvero con altro atto, previa richiesta formulata dalle competenti Commissioni parlamentari, si dia conto delle attività di supporto tecnico-amministrativo svolte dal Ministero della difesa in favore di Stati esteri in attuazione del citato regolamento.

¹⁰ Presentato dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

¹¹ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia presentata dal Governo senza individuare il Ministro competente. La relazione è stata predisposta dal Ministro della giustizia e trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.

La relazione contiene inoltre i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi.

DOC. ° ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. XXVI,</u> <u>n. 2</u>	L. 145/2016 art. 3 co. 1 ¹²	Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione <i>(dati relativi al periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2018, anche ai fini della relativa proroga per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2019, deliberata dal Consiglio dei ministri il 23 aprile 2019)</i>	08/05/2019 14/05/2019 n. 112 ¹³	3 ^a 4 ^a riunite	Annuale Entro il 31 dicembre di ogni anno

¹² Tale relazione, anche riguardo alle missioni concluse nell'anno in corso, precisa l'andamento di ciascuna missione e i risultati conseguiti, anche con riferimento esplicito alla partecipazione delle donne e all'adozione dell'approccio di genere nelle diverse iniziative per attuare la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n.1325 del 31 ottobre 2000 e le risoluzioni successive, nonché i Piani d'azione nazionali previsti per l'attuazione delle stesse. La relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi che riporti espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza, nonché i dettagli attualizzati della missione.

La relazione è integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani. Con la medesima relazione, il Governo riferisce sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Il decreto-legge n. 148 del 2017, articolo 6, comma 1, lett. b), n. 2, ha introdotto all'articolo 3 della legge n.145 del 2016 il comma 1-bis, ove si stabilisce che ai fini della prosecuzione delle missioni in corso per l'anno successivo, la relazione analitica sia corredata della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri.

Si segnala inoltre che l'articolo 23-ter del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri - introdotto dall'articolo 1, comma 589, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) - al comma 3 dispone che, nell'ambito e con le modalità della relazione in argomento (articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145), il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisca annualmente alle Camere sulle iniziative avviate in attuazione dell'articolo medesimo, ove si stabilisce che, per consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sia autorizzato ad erogare contributi a soggetti pubblici italiani, a Stati esteri e ad organizzazioni internazionali aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani.

¹³ Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.

DOC. ° ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. LXXIII- bis, n. 5</u>	L. 234/2012 art. 14 co. 1 ¹⁴	Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea (<i>primo trimestre 2019</i>)	29/05/2019 29/05/2019 n. 115	Tutte	Trimestrale

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DOC. ° ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. CLXXXII, n. 3</u>	L. 374/1997 art. 9 co. 2 ¹⁵	Attuazione della legge recante "Norme per la messa al bando delle mine antipersona" (<i>secondo semestre 2018</i>)	09/05/2019 14/05/2019 n. 112	3 ^a 4 ^a 10 ^a	Semestrale
<u>Doc. CVI, n. 2</u>	L. 344/1991 art. 9 co. 1	Attuazione della legge 26 dicembre 1981, n. 763, recante provvedimenti in favore dei profughi italiani (<i>anno 2018</i>)	02/05/2019 14/05/2019 n. 112	3 ^a	Annuale
<u>Doc. CLXXIII, n. 2</u>	L. 58/2001 art. 6 co. 1	Attuazione della legge n. 58 del 2001 concernente l'istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario (<i>anno 2018</i>)	28/05/2019 30/05/2019 n. 116	3 ^a	Annuale

¹⁴ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa ogni tre mesi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti.

¹⁵ Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, recante "Norme per la messa al bando delle mine antipersona", prevede che la relazione sia presentata congiuntamente dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e dell'industria (ora sviluppo economico). In data 30 novembre 2010 il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato, essendo cessate le attività di studio, sviluppo, nonché di produzione delle mine antipersona, di non avere più competenza sulla materia e pertanto di non avere alcun contributo da formulare per la predisposizione della relazione. A seguito di un'analogia comunicazione del Ministero della difesa del 28 marzo 2012, l'obbligo risulta superato per entrambe le richiamate amministrazioni, mentre continua ad essere adempiuto dal solo Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per quanto attiene ai profili di competenza di quest'ultimo.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. CCXX,</u> <u>n. 3</u>	D.L. 91/2013 art. 1 co. 1, lett. f-bis ¹⁶	Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori del Grande Progetto Pompei e su eventuali aggiornamenti del cronoprogramma <i>(dati aggiornati al 31 dicembre 2018)</i>	02/05/2019 14/05/2019 n. 112	7 ^a	Semestrale

MINISTERO DELLA DIFESA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. CCXLIX,</u> <u>n. 1</u>	D.L. 393/2000 art. 4-bis co. 3 ¹⁷	Relazione sullo stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia ¹⁸ <i>(dati relativi al periodo settembre 2007-dicembre 2017)</i>	10/05/2019 28/05/2019 n. 114	4 ^a 12 ^a	4 31 dicembre

¹⁶ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il direttore generale del Grande Progetto Pompei informi il Parlamento, con cadenza semestrale, sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del cronoprogramma. Il comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 308, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto che, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto sia assicurato fino al 31 dicembre 2019. Successivamente, allo scopo di consentire il rientro nella gestione ordinaria del sito, le funzioni attribuite al Direttore generale di progetto ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, rientrano nella competenza della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assume la denominazione di 'Soprintendenza Pompei'.

¹⁷ Ai sensi della disposizione istitutiva dell'obbligo la relazione è predisposta congiuntamente dal Ministro della difesa e dal Ministro della salute.

¹⁸ Trasmessa congiuntamente dai Ministri della difesa e della salute.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. CXVIII, n. 2</u>	L. 354/1975 art. 20 co. ultimo	Attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti <i>(anno 2018)</i>	23/04/2019 14/05/2019 n. 112	2 ^a	Annuale 31 marzo
<u>Doc. XXXVII- bis, n. 2</u>	L. 194/1978 art. 16 co. terzo ¹⁹	Attuazione della legge n. 194 del 1978, recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza" <i>(anno 2018)</i>	29/04/2019 14/05/2019 n. 112	2 ^a 12 ^a	Annuale 28 febbraio

MINISTERO DELLA SALUTE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. CXXII, n. 1</u>	L. 219/2005 art. 25 co. 1	Relazione sullo stato dell'organizzazione del sistema trasfusionale nazionale <i>(dati aggiornati al 31 dicembre 2018)</i>	10/05/2019 14/05/2019 n. 112	12 ^a	Annuale
<u>Doc. CXXV, n. 1</u>	L. 125/2001 art. 8 co. 1	Interventi realizzati ai sensi della legge n. 125 del 2001, in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati <i>(anno 2018)</i>	29/04/2019 14/05/2019 n. 112	12 ^a	Annuale

¹⁹ L'articolo 16, primo comma, della legge n. 194 del 1978 prevede che, entro il mese di febbraio, il Ministro della sanità presenti al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. Il terzo comma del medesimo articolo prescrive che analoga relazione sia presentata dal Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero.

DOC. ° ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. CCL, n. 1</u> PRIMA RELAZIONE	L. 219/2017 art. 8 co. 1	Relazione sull'applicazione della legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento <i>(dati aggiornati al 30 aprile 2019)</i>	10/05/2019 28/05/2019 n. 114	12 ^a	Annuale Entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DOC. ° ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. CCXLVIII, n. 1</u> PRIMA RELAZIONE	D. Lgs. 145/2015 art. 8 co. 10	Relazione sullo stato e la sicurezza delle attività minerarie in mare nel settore degli idrocarburi <i>(anni 2016 e 2017)</i>	06/05/2019 15/05/2019 n. 113	10 ^a 13 ^a	Annuale

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - GARANTE DEL CONTRIBUENTE²⁰

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Provincia autonoma di Trento	<u>Atto n. 242</u>	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente (anno 2018)	05/04/2019 14/05/2019 n. 112	6 ^a	Annuale

²⁰ Tutte le regioni e le due province autonome hanno provveduto ad istituire tale figura con il compito di verificare, attraverso l'accesso agli uffici e l'esame della documentazione, le irregolarità e le disfunzioni dell'attività fiscale segnalate dai contribuenti. Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", prevede l'istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate ed opera in piena autonomia. Il Garante è scelto tra le seguenti categorie: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 "Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione". Il comma 13-bis stabilisce che il Garante fornisca al Governo e al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale con relazione annuale.

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Regione Veneto	<u>Atto n. 253</u>	L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis	Relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente <i>(primo quadrimestre 2019)</i>	24/04/2019 14/05/2019 n. 112	6 ^a	Annuale

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza	<u>Doc. CCI n. 2</u>	L. 112/2011 art. 3 co. 1, lett. p) ²¹	Relazione sull'attività dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza <i>(anno 2018)</i>	14/05/2019 14/05/2019 n. 112	1 e Comm. straord. per la tutela e la promozione dei diritti umani	Annuale 30 aprile

²¹ L'Autorità è stata istituita dall'articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n. 112, ed esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica. Il regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112, è stato emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168.

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO -

DIFENSORE CIVICO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Regione Marche	<u>Doc. CXXVIII, n. 12</u>	L. 127/1997 art. 16 co. 2	Attività svolta dal difensore civico <i>(anno 2018)</i>	19/04/2019 14/05/2019 n. 112	1 ^a	Annuale 31 marzo
Regione Campania	<u>Doc. CXXVIII, n. 13</u>	L. 127/1997 art. 16 co. 2	Attività svolta dal difensore civico <i>(anno 2018)</i>	27/03/2019 14/05/2019 n. 112	1 ^a	Annuale 31 marzo

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Autorità garante della concorrenza e del mercato	<u>Doc. XLV, n. 2</u>	L. 287/1990 art. 23 co. 1 ²²	Relazione sull'attività dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato <i>(anno 2018)</i>	08/05/2019 15/05/2019 n. 113 ²³	10 ^a	Annuale 30 aprile

²² La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che l'Autorità predisponga e presenti al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e che il Presidente del Consiglio dei ministri trasmetta tale relazione entro trenta giorni al Parlamento.

²³ Presentata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Seconda Sezione - Nuove relazioni

Nuove relazioni

A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	PERIODICITÀ E TERMINI
Ministero dell'economia e delle finanze	D.L. 22/2019 <i>convertito, con modificazioni, dalla L. 41/2019</i> art. 21, co. 1-bis ²⁴ , che introduce il comma 1-bis dell'articolo 4 del D.L. 18/2016	Relazione contenente i dati relativi all'andamento delle operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (GACS) assistite dalla garanzia dello Stato e gli obiettivi di <i>performance</i> collegati	Annuale 30 giugno

²⁴ Il comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 18 del 2016, recante "Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio", convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 (a sua volta introdotto dall'articolo 21, comma 1-bis, del decreto-legge 22 marzo 2019, n. 22, recante "Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41) stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze sia tenuto a redigere entro il 30 giugno di ogni anno e a trasmettere alle Camere una relazione contenente i dati relativi all'andamento delle operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (GACS) assistite dalla garanzia dello Stato e gli obiettivi di *performance* collegati, tra cui:

- a) cedente, cessionaria-società veicolo (SPV), prestatore di servizi (*servicer*);
- b) valore al lordo delle rettifiche di valore (*gross book value*) dei crediti oggetto di cessione, valore netto di cessione, valore nominale dei Titoli emessi;
- c) valore nominale dei Titoli senior emessi assistiti da garanzia pubblica;
- d) valore nominale dei Titoli senior assistiti da garanzia pubblica residui al 31 dicembre.

A tale riguardo, si ricorda che la disciplina recata dal citato decreto legge n. 18 del 2016 (cui sono apportate alcune modifiche) prevede la possibilità di ricorrere alla concessione di garanzie dello Stato per operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS), con particolare riguardo alle cosiddette cartolarizzazioni *senior* (in quanto sopportano per ultime eventuali perdite derivanti da recuperi sui crediti inferiori alle attese), a fronte del pagamento di una commissione periodica (computata in misura percentuale annua sull'ammontare garantito e sulla base di criteri di mercato al fine di non integrare la fattispecie di aiuti di Stato) e della garanzia configurata ad un prezzo in misura crescente.

B) Relazioni non governative

Nel periodo in esame non risultano relazioni non governative.

**SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI**
CAPO UFFICIO: SERENA PUGLIESE
TEL. 06/6706-5460; e-mail serena.pugliese@senato.it
Segreteria: tel. 06/6706-3437

La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.